

DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ



2. IL DIRITTO DELLA PARTORIENTE A DECIDERE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO NATO ED IL DIRITTO DEL MINORE ALL'IDENTITÀ

Tra le gestanti vi è una fascia particolarmente vulnerabile, costituita da coloro che vivono situazioni di grave emarginazione, sovente giovani o giovanissime e che necessitano di supporti non solo sanitari (a livello consultoriale o ospedaliero) ma anche socio-assistenziali prima, durante e dopo il parto. Tali supporti assistenziali sono necessari in quanto queste donne possono trovarsi in gravi emergenze (ad es. perdita o mancanza di lavoro e/o della casa, mancanza di reddito, ecc.) che non riescono ad affrontare da sole e vanno prese in carico dai Servizi.

Va segnalato che il Regio decreto-legge n.798 del 1927, convertito in Legge 2838/1928, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono, disponeva che fossero le amministrazioni provinciali ad assistere i minori, figli di ignoti e quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti dalla madre e in condizioni di



disagio socio-economico. La Legge 328/2000, “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”¹⁷, all’art. 8, comma 5, ha attribuito alle Regioni il compito di disciplinare il trasferimento ai Comuni o ad altri Enti Locali delle funzioni di cui al Regio Decreto citato. Alle Regioni compete quindi, in base alla stessa Legge, di definire il passaggio ai Comuni o ad altri Enti Locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per l’esercizio delle funzioni suddette. A tutt’oggi ci sono Regioni che non hanno ancora legiferato in materia ed altre (es. Lombardia ed Emilia-Romagna)¹⁸ che lo hanno fatto, attribuendo però a tutti i Comuni tali competenze, non tenendo conto della complessità e varietà delle problematiche coinvolte. Spesso le partorienti necessitano di interventi specifici, altamente specializzati, legati alla loro difficile condizione¹⁹, che i piccoli Comuni non sono in grado di garantire. Inoltre, accanto a gestanti che hanno deciso di riconoscere il loro nato e prendersene cura, potendo contare sul supporto dei servizi socio-assistenziali del proprio territorio e degli interventi sopra richiamati, ci sono anche donne incerte, che non sanno se riconoscere il figlio o meno, e altre ancora che hanno già deciso di non riconoscerlo, avvalendosi del diritto alla segretezza del parto²⁰. Infine ci sono donne

che, non conoscendo il loro diritto di partorire in anonimato, non accedono ai servizi preposti. È importante offrire alla gestante la possibilità anticipata di riflettere e decidere con serenità ed autonomia, avendo a disposizione le informazioni necessarie sugli aiuti cui ha diritto, sia se decide di riconoscere il proprio figlio sia se decide di partorire in anonimato. La **riservatezza** è un elemento fondamentale da tutelare per garantire la vita del nascituro e per assicurare le donne. Questa riservatezza viene a mancare se la gestante, che è ancora incerta o che ha già deciso di non riconoscere il proprio nato, è costretta a rivolgersi ai servizi del proprio territorio, dove potrebbe essere riconosciuta. Nella passata legislatura sono state presentate proposte di legge²¹ che si ispirano alla positiva Legge 16/2006 della Regione Piemonte²² e prevedevano che fossero le Regioni ad individuare alcuni Comuni (singoli o associati) cui attribuire le competenze relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti di queste gestanti, interventi che devono essere forniti su semplice richiesta dell’interessata, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica (quindi possono accedervi anche le donne extracomunitarie senza permesso di soggiorno, secondo quanto raccomandato dal Gruppo CRC²³). Purtroppo, l’iter legislativo non si è concluso, nonostante l’impegno dei parlamentari proponenti e del Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati²⁴.

Sempre a proposito del diritto alla segretezza del parto, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo²⁵ si è pronunciata a favore della richiesta di accesso all’identità della madre biologica da

17 Per leggere il testo integrale, si veda www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm.

18 Lombardia Legge Regionale 1/2000, “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 un Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e Legge Regione Emilia Romagna 2/ 2003, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche.

19 Si segnala una rilevazione effettuata nel 2012 dall’Anfaa sull’attuazione della all’art. 8, comma 5 della Legge 328/2000. Una sintesi della rilevazione è disponibile sul sito www.anfaa.it.

20 La legge in vigore in Italia disciplina la materia attribuendo alcuni importanti diritti alla donna e tutelando comunque il diritto del minore: la donna ha il diritto di riconoscere o meno il neonato come figlio; il diritto alla segretezza del parto deve essere garantito da tutti i servizi sanitari e sociali coinvolti; il Tribunale per i Minorenni può disporre la sospensione dello stato di adottabilità per un periodo massimo di due mesi, su richiesta di chi afferma di essere uno dei genitori biologici; se il neonato non può essere riconosciuto perché il o i genitori hanno meno di 16 anni, l’adottabilità può essere rinviata anche d’ufficio dal Tribunale per i Minorenni fino al compimento dei 16 anni di almeno uno dei genitori; un’ulteriore sospensione di due mesi può essere concessa al compimento del 16° anno di età dallo stesso Tribunale per i Minorenni. La sospensione per 60 giorni può anche essere esplicitamente richiesta dalla partorienti previa richiesta al Tribunale per i Minorenni per particolari e gravi motivi e mantenendo una continuità di relazione con il bambino.

21 Proposte di Legge n. 1266 del Consiglio regionale del Piemonte e la n. 3303 dell’On. Lucà ed altri.

22 Per il testo integrale, si veda <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariant/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&EGGE=016&LEGGEANNO=2006>

23 Si veda 2° Rapporto Supplementare CRC, pag.49.

24 Un forte richiamo ad un maggior impegno delle Istituzioni è venuto dal convegno nazionale organizzato dall’Anfaa, dall’Associazione promozione sociale e dalla rivista Prospettive assistenziali “*Mai più sole: le esigenze e i diritti delle gestanti e madri con gravi difficoltà personali e familiari e dei loro nati. La prevenzione degli abbandoni e degli infanticidi*”, tenutosi il 10 ottobre 2011 a Roma, nella Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati di Palazzo Marini. La sintesi dei lavori è stata pubblicata sul n. 2/2002 della rivista “*Il diritto di famiglia e delle persone*”.

25 Cfr. Corte europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza del 25 settembre 2012, Godelli c. Italia (ric. n. 33783/09).



parte di una donna, non riconosciuta alla nascita, successivamente affiliata. In merito il Governo italiano ha presentato ricorso alla Grande Chambre²⁶ sostenendo che “*solo la garanzia di un parto anonimo può indurre una donna a rivolgersi ad una struttura pubblica per portare a termine una gravidanza indesiderata evitando soluzioni più drammatiche quali l'aborto clandestino, l'abbandono nel cassonetto o, addirittura, l'infanticidio*”. La richiesta di riesame è stata respinta in data 18 marzo 2013²⁷.

Si segnalano allarmanti e frequenti ritrovamenti di neonati gettati nei cassonetti o uccisi²⁸, anche se gli unici dati disponibili sul fenomeno dei bambini non riconosciuti alla nascita sono quelli forniti dal Dipartimento giustizia Minorile²⁹ sulle adozioni: al 31 dicembre 2011, **su 1.251 minori dichiarati adottabili, erano 359 quelli “con genitori ignoti”**.

Il Gruppo CRC raccomanda pertanto:

1. **Al Parlamento** l'approvazione di una Legge che preveda la realizzazione, da parte delle Regioni, di almeno uno o più servizi specializzati, realizzati dagli enti gestori delle prestazioni socio assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari affinché possano assumere consapevolmente e libere da condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati;

2. **Alla Commissione Stato-Regioni** che assuma le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei neonati e di tutela del diritto alla segretezza del parto, per la promozione di campagne informative al riguardo, e l'attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinari per la realizzazione di percorsi condivisi.

²⁶ Disponibile sul sito www.camera.it.

²⁷ Si veda www.governo.it/presidenza/contenzioso/.

²⁸ A questo proposito, si segnala il recente richiamo del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza dell'Emilia Romagna, che ha rilevato l'importanza di “*una costante, capillare, chiara, multilingue informazione [sul fatto] che la gestante anche straniera, anche non residente, anche senza permesso di soggiorno, anche clandestina, ha diritto di partorire in pieno anonimato in ospedale, e ha prima ancora diritto di conoscere i suoi diritti, fra cui quello di essere aiutata a decidere liberamente e consapevolmente se riconoscere il bambino come figlio; quello di ricevere supporto socio assistenziale per accudirlo ed allevarlo; quello di permettergli invece di essere rapidamente affidato per adozione a una valida famiglia scelta dal giudice con le procedure di legge*”. La Repubblica 23 gennaio 2013, “*Tutto quello che ci insegna il pianto di quella piccola*”; <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/01/23/tutto-quello-che-ci-insegna-il-pianto.html?ref=search>.

²⁹ Inviati con lettera del 27/3/2013 al Gruppo CRC dalla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari – Ufficio III e disponibili sul sito www.giustiziaminorile.it/statistica/.